

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza dell'11/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 150020, con la quale la Sig.ra Corso Franca, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/12/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Corso Franca ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 16/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27478 del 30/05/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 124406 del 09/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 4980 26/11/1982, registrato alla Corte dei Conti il 14/12/1982, reg. n. 18, fgl. n. 182, con il quale la Sig.ra Corso Franca è stata nominata in prova con riserva a decorrere dal 26/11/1982 nella qualifica di Dattilografo, assumendo effettivo servizio in data 16/12/1982;
- VISTO il DA n. 3943 del 09/08/1988, registrato alla Corte dei Conti il 23/09/1988, reg. n. 14, fgl. n. 240, con il quale la Sig.ra Corso Franca è stata nominata a decorrere dall'11/05/1986 nella qualifica di Assistente;
- VISTO il DDG n. 915 del 27/01/2004 con il quale la Sig.ra Corso Franca, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Corso Franca alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 63 mesi 11 e giorni 25 e un'anzianità contributiva dal 16/12/1982 al 31/12/2017 pari ad anni 35 e giorni 14;

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra CORSO FRANCA, nata a Salemi il 05/01/1954, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 23 NOV 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
L.Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

